

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

TRA

il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka, il Min. Plen. Mario Andrea VATTANI (di seguito, il “**Commissario**”);

E

la Regione Liguria, con sede legale in Genova, Via Fieschi 15, 16124, C.F. 00849050109, in persona del Legale Rappresentate pro tempore Giovanni TOTI, in qualità di Presidente della Giunta Regionale, per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Genova, Via Fieschi 15, 16121, e munito dei necessari poteri (di seguito, la “**Regione**”);

di seguito definiti, congiuntamente, come le “**Parti**” o ciascuna, individualmente, come la “**Parte**”.

VISTI

- la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con Regio Decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con Legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con Legge 3 giugno 1978, n. 314;
- la nota verbale dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo n. 2834 dell’8 novembre 2021, con la quale il Governo ha comunicato al Governo del Giappone la decisione italiana di partecipare all’Esposizione Universale di Osaka 2025 (di seguito “Expo 2025 Osaka”);
- il D.P.C.M. del 15 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 1955 del 27 luglio 2022, con il quale è stato istituito il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka (di seguito “Commissariato”) nonché la relativa relazione tecnica, con il compito di supportare l’azione del Commissariato al fine di adempiere agli obblighi internazionali che discendono dalla Convenzione del 1928 e dalla firma del contratto di partecipazione, con particolare riferimento alla progettazione e alla successiva realizzazione del padiglione nazionale;
- il Contratto di partecipazione sottoscritto ad Osaka, in data 14 dicembre 2022, tra il Commissario generale di sezione per l’Italia per Expo 2025 Osaka pro tempore e le Autorità giapponesi, con il quale si sono definiti i termini della presenza italiana a Expo 2025 Osaka, in ottemperanza alla Convenzione di Parigi del 1928 ed ai successivi atti applicativi;
- il D.P.C.M. del 11 maggio 2023, registrato alla Corte dei conti al n. 1527 del 23 maggio 2023, con il quale il Min. Plen. Mario Andrea Vattani è stato nominato Commissario generale, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni avvenuta in data 8 agosto 2023;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 15 ai sensi del quale “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione Liguria all’Esposizione Universale Expo 2025 Osaka e lo schema di Accordo di Collaborazione con il Commissario Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka;

CONSIDERATO

- che l’Esposizione Universale di Osaka 2025 è, per sua natura, un evento internazionale in ragione del numero e della caratterizzazione dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande

flusso di visitatori attesi, delle ricadute dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno;

- che la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Osaka 2025 rappresenta un interesse comune del Sistema Paese Italia di cui le Regioni e le Province autonome sono parte integrante e che, pertanto, è necessario coordinarne la presenza in collaborazione con il piano di attività realizzato dal Commissario;
 - che tra i compiti affidati al Commissario, è incluso il coordinamento delle attività per la realizzazione e gestione del Padiglione Italia ed in particolare l'elaborazione del concept, la formulazione degli indirizzi e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione e la realizzazione del Padiglione Italia;
 - che il Commissario coordina e organizza la presenza italiana a Expo 2025 Osaka sulla base del Contratto di partecipazione, in premessa citato, a cui è allegato il *Theme Statement* della partecipazione Italiana all'Esposizione Universale, con l'obiettivo di declinare il tema degli Organizzatori "*Progettare la Società del Futuro per le nostre Vite*", ponendo l'arte, intesa come estetica e creatività, e l'essere umano, al centro dello sviluppo e dell'innovazione, creando, in un sistema siffatto, un grande evento centrato sull'umanesimo delle scienze della vita, delle politiche economiche e sociali, delle tecnologie, del sapere fare, delle espressioni creative, del design e della digitalizzazione dei sistemi di apprendimento, informazione e comunicazione;
 - che l'Italia si propone di partecipare ad Expo 2025 Osaka con il tema "*L'arte rigenera la vita*", tema centrale dell'interdipendenza tra uomo, natura e tecnologia nella progettazione delle società future, allo scopo di mostrare come, in passato, oggi e in futuro, si possa creare una società umano centrica in grado di generare innovazione, sostenibilità e benessere, superando le contrapposizioni tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale, riportando alla luce la vocazione millenaria dell'Italia a realizzare attraverso l'arte – intesa anche come scienza, tecnica e filosofia fino ad arrivare alle nuove frontiere del design e del digitale – l'emancipazione dell'uomo e la sua capacità di rigenerarsi per affrontare le sfide che verranno;
 - che è stato costituito presso la Conferenza Regioni un Tavolo di Coordinamento "Expo 2025 Osaka" per la partecipazione delle Regioni a Expo 2025 Osaka;
 - che le pubbliche amministrazioni possono, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, ricorrere alla stipula di accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - che ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento dei compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 30 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- che le Parti sono amministrazioni pubbliche con competenze diverse, il cui esercizio congiunto consentirebbe di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;
- che le Parti intendono svolgere i compiti funzionali all'attività di interesse comune oggetto del presente Accordo in un'ottica collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- che le Parti non svolgono attività sul mercato aperto;

**TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse, i documenti richiamati nel presente Accordo ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

ART. 2

OGGETTO

2.1 A seguito dei contatti intercorsi tra le Parti e i rispettivi rappresentanti, con il presente accordo si definiscono le modalità di partecipazione della Regione all'interno del Percorso Espositivo del Padiglione Italia ad Expo 2025 Osaka, che vengono di seguito indicate.

2.2 A tal fine, si conviene che:

a) il *Concept* del Padiglione Italia è sviluppato sulla base del "*Theme Statement*" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2025 Osaka;

b) il *Concept* è finalizzato ad illustrare i molteplici aspetti del tema di partecipazione dell'Italia a Expo 2025 Osaka "*L'arte rigenera la vita*" e viene realizzato dal Commissario in collaborazione e con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor;

c) le Regioni e le Province partecipano in qualità di Partner del Padiglione Italia. I contenuti e gli allestimenti del programma di partecipazione saranno sviluppati in coerenza con il citato *Concept*, che la Regione dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, sotto la regia del Commissario;

d) per lo sviluppo della modalità operative della partecipazione della Regione è istituito un **Comitato di Progetto** coordinato dal Commissario, o da un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle parti. Il Comitato di Progetto procede alla predisposizione dei contenuti del progetto complessivo di partecipazione.

2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Commissario ha già concluso o concluderà analoghi Accordi con altri Partecipanti nonché con altri enti locali ed istituzioni e considerano essenziali le interlocuzioni tra la Regione ed il Commissario, volte ad integrare il presente accordo al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze reciproche, nel quadro di un'azione coordinata tra Amministrazioni che renda la rispettiva azione efficiente e razionale e consenta il corretto svolgimento delle attività indicate nel presente Accordo e di quelle ad esso correlate.

2.4 In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, ad operare nel rispetto della massima trasparenza relativamente ai propri obblighi, anche con riferimento alla rendicontabilità dei costi sostenuti, al fine di garantire la piena ammissibilità degli stessi, anche indicando le modalità specifiche per il calcolo ed il ristoro dei costi sostenuti da parte del Commissario in carico ai Partecipanti.

ART. 3

MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

3.1 In conformità a quanto esposto precedentemente, il Commissario, con il presente Accordo, propone alla Regione, che lo condivide e lo accetta, il format, come di seguito descritto al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e le competenze della Regione nell'ambito della partecipazione dell'Italia a Expo 2025 Osaka e coerentemente con essa.

3.2 La partecipazione della Regione, che opererà anche attraverso la Società regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle Imprese - Liguria International S.C.p.A., è declinata secondo le modalità di seguito specificate e consente, a fronte di una condivisione delle spese di produzione, gestione, conduzione ed allestimento, di poter essere presente negli spazi del Padiglione Italia, diventando coautore del contenuto insieme al Commissario e acquisendo la qualifica di "*Partner del Padiglione Italia ad Expo 2025 Osaka*".

3.3 Gli importi di cui alle specifiche sotto riportate, sono riconosciuti a titolo di copertura dei costi sostenuti dal Commissario, senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale

pagamento di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute o da sostenersi. Tale contributo viene corrisposto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

3.4 Le Parti convengono che la Regione sia presente all'interno del Padiglione Italia secondo le seguenti possibilità rappresentative.

PARTECIPAZIONE BASE

RAPPRESENTAZIONE STABILE E CONTINUATIVA PER TUTTA LA DURATA DI EXPO 2025 OSAKA

Nei sei mesi dell'Esposizione Universale (dal 13 aprile al 13 ottobre 2025), la Regione sarà parte attiva ed integrante del Padiglione Italia attraverso un Video immersivo della durata di circa 2 minuti, le cui immagini saranno fornite direttamente dalla Regione e definite secondo le modalità indicate nel presente Accordo, nell'ambito del Comitato di Progetto di cui all'art. 2. Il video sarà mandato a rotazione per circa 15 volte nell'arco di una giornata, per una copertura complessiva di quasi 30 minuti giornalieri e permetterà ai visitatori di avere un'esperienza visiva coinvolgente, che li trasporterà in paesaggi mozzafiato, racconti avvincenti e dettagli affascinanti della vita regionale.

RAPPRESENTAZIONE CARATTERIZZATA NELLA SETTIMANA REGIONALE

Nella settimana dedicata alla Regione, individuata di comune accordo tra le Parti, l'Ente avrà la possibilità di:

- a) occupare l'Area espositiva temporanea (composta da Sala 3, Sala polifunzionale ed Ala nord), per la rappresentazione di una mostra regionale che presenterà opere d'arte, manufatti e tradizioni sulla storia, l'identità, la bellezza e la diversità del territorio rappresentato;
- b) fornire un'opera d'arte da collocare nel Giardino del Padiglione Italia, secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dal Commissariato;

Le Parti concordano che i format stilistici del video immersivo, della mostra e dell'opera d'arte da collocare nel giardino saranno definiti nel Comitato di Progetto tra la Regione e il Commissario, e che i contenuti degli stessi saranno subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario, così come indicato nel Comitato di Progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo del Padiglione Italia.

La partecipazione della Regione/Provincia autonoma avverrà a fronte di una compartecipazione omnicomprensiva pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00).

In particolare, la compartecipazione finanziaria comprende: il *concept* espositivo, il progetto allestitivo, l'allestimento, la gestione dello spazio, il disallestimento, la manutenzione ordinaria, la pulizia degli spazi utilizzati, le utenze, i servizi di sorveglianza, le facility e waste management.

I costi di produzione delle mostre/esposizioni e di trasporto fino all'ingresso di Expo 2025 Osaka sono a carico della Regione, secondo le modalità che saranno oggetto di una successiva definizione tra le Parti nell'ambito del Comitato di Progetto.

La partecipazione BASE comprende inoltre le seguenti attività:

- inserire il nome della Regione all'interno dell'attività di comunicazione del Commissariato;
- fornire almeno n. 25 biglietti al sito di Expo 2025 Osaka per chi parteciperà alla sola opzione base e n. 5 biglietti in più per l'adesione ad ognuna delle opzioni aggiuntive;
- far utilizzare gratuitamente gli spazi di rappresentanza istituzionale, relazioni internazionali e B2B fino a tre giornate a scelta della Regione, durante la settimana regionale, in date da concordare con il Commissario;
- durante la settimana regionale, utilizzare gratuitamente gli spazi della Sala polifunzionale per le iniziative approvate dal Commissariato, per un numero massimo di eventi da definire (gli eventi saranno concordati sulla base delle richieste pervenute);
- durante la settimana regionale, inserire nel menù del ristorante presente all'interno del Padiglione Italia pietanze tipiche a scelta della Regione/Provincia autonoma, da concordare con il Commissariato;
- durante la settimana regionale, utilizzare gli spazi del Padiglione Italia per una performance artistica da concordare con il Commissariato;

- designare un Relatore incaricato di intervenire fino a 3 eventi internazionali organizzati dal Commissariato da concordare con lo stesso, fatti salvi i costi di viaggio ed alloggio dei relatori che rimangono a carico della Regione.

ART. 4

OBBLIGHI DELLA REGIONE

4.1 I contenuti della partecipazione della Regione, secondo i termini e le modalità indicate al precedente articolo 3, dovranno essere approvati dal Commissario, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative e dei contenuti proposti con il tema di partecipazione dell'Italia a Osaka 2025.

4.2 La Regione si impegna ad utilizzare gli spazi espositivi soltanto secondo le modalità concordate e nel rispetto della massima diligenza.

4.3 In caso in cui la Regione richieda attività che importino nuove spese ed oneri, anche se imprevisi e successivi rispetto alla stipula del presente accordo necessari all'organizzazione, alla realizzazione ed al buon funzionamento delle attività e delle iniziative concordate o, comunque, derivanti dalle stesse, così come dettagliato di seguito e quantificato al successivo articolo 6, anche derivanti da attività o comportamenti o omissioni della Regione sono a totale carico della Regione stessa.

4.4 In relazione alla realizzazione delle proprie attività, la Regione si impegna, altresì, a consegnare al Commissario, entro e non oltre il 30 marzo 2025 idonea polizza assicurativa a favore terzi che dovrà avere validità dalla data di firma e per tutta la durata di Expo Osaka 2025 e della validità del presente Accordo, a garanzia dei beni in proprietà, in possesso o in uso della Regione, dei suoi collaboratori e dei soggetti da questa incaricati, a qualunque titolo, ai fini dell'esecuzione del presente accordo (arredamenti, attrezzature, componenti di qualunque genere, merci esibite, veicoli, oggetti personali o altro).

4.5 Per effetto della predetta polizza assicurativa, il Commissario si potrà rivalere per ogni eventuale pretesa avanzata dai terzi e dagli operatori a qualunque titolo incaricati dalla Regione ai fini dell'esecuzione del presente accordo, in conseguenza di eventi dannosi verificatisi all'interno del Padiglione Italia se con colpa della Regione.

4.6 La Regione si impegna inoltre ad emettere polizza sanitaria e assicurativa a garanzia dei soggetti incaricati dall'Ente, in esecuzione del presente Accordo e dei soggetti terzi delegati dalla stessa.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMMISSARIO

5.1 Il Commissario si impegna a garantire che la presenza della Regione sia conforme a quanto indicato dal presente Accordo, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative concordate dalle Parti. Ogni spesa o onere relativi ad imprevisi/disservizi inerenti al buon funzionamento delle strutture e degli spazi espositivi messi a disposizione dal Commissario nel Padiglione Italia sono a totale carico del Commissario.

5.2 Il Commissario trasmette alla Regione le informazioni e la documentazione delle spese sostenute, necessarie all'implementazione delle procedure di rendicontazione, nonché conserva e gestisce la documentazione giustificativa delle spese e tiene costantemente aggiornata la contabilità.

ART. 6

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA REGIONE

6.1 I movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute dal Commissario, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo o di un margine di guadagno per le attività svolte.

6.2 Per la partecipazione della Regione, così come specificato all'art. 3, secondo le modalità descritte negli articoli precedenti e negli allegati del presente accordo, la Regione corrisponde al Commissario la compartecipazione finanziaria concordata secondo le seguenti modalità:

PARTECIPAZIONE BASE

L'importo di euro 300.000,00 (trecentomila/00), da corrispondere in n. 3 (tre) rate con le seguenti scadenze:

- a) prima rata, pari al 30% del valore pattuito, di importo pari ad euro 90.000,00, a 30 gg. dalla trasmissione alla Regione del progetto definitivo del Padiglione;

- b) seconda rata, pari al 60% del valore pattuito, di importo pari ad euro 180.000,00, entro e non oltre 30 gg. dall'inizio dell'Esposizione Universale a fronte della presentazione da parte del Commissario di un SAL;
- c) terza rata a saldo, pari al 10% del valore pattuito, di importo pari ad euro 30.000,00, a fronte della presentazione da parte del Commissario di una relazione finale delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

6.3 I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, sul conto corrente intestato al Commissariato, codice IBAN IT71B0306905020100000078764.

ART. 7

VARIANTI

7.1 Nessuna variazione o modifica al presente Accordo può essere introdotta unilateralmente dalle Parti, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo art. 10.

ART. 8

SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DL PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI PADIGLIONE ITALIA

8.1 La Regione si obbliga a partecipare all'Expo 2025 Osaka in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dalla Regione arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia.

8.2 Il logo del Padiglione Italia, di Expo 2025 Osaka e della Regione potranno essere utilizzati, previa reciproca autorizzazione scritta, per lo svolgimento di attività comuni e concordate, realizzate nell'ambito del presente accordo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali d'uso dei Loghi. La mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.

8.3 La Regione riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo od interesse relativi al marchio del Padiglione Italia e di Expo 2025 Osaka o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di quest'ultimo.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

9.2 Ciascuna delle parti assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati relativamente all'espletamento delle attività di propria competenza.

ART. 10

DURATA E RECESSO

10.1 Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 13 aprile 2026, salvi i casi di cessazione anticipata di seguito previsti.

10.2 Qualora un evento di forza maggiore o un mutamento di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che si verificassero a carico del Padiglione Italia o di Expo 2025 Osaka rendessero impossibile l'esecuzione dell'accordo in via definitiva, le Parti potranno in ogni tempo recedere dall'accordo mediante PEC.

10.3 Resta inteso che, nel caso in cui Expo 2025 Osaka non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore e comunque non attribuibili a fatto del Commissario, quest'ultimo non potrà essere considerato responsabile dei costi o dei danni occorsi alla Regione/Provincia autonoma a causa della cancellazione.

ART. 11

RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

11.1 Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di (i) reiterata violazione (ritardo, inadempimento, inesatto adempimento) degli obblighi reciprocamente assunti in forza del presente Accordo (ii) sospensione o interruzione degli obblighi assunti dalle Parti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

11.2 Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di risolvere il presente accordo, a mezzo di PEC e con effetto immediato, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggior danno e spesa conseguente, in caso di:

- a) accertamento di grave negligenza, irregolarità o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti dall'Accordo;
- b) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, previdenziale, eventuali contratti di lavoro e di sicurezza del lavoro;
- c) mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei marchi;
- d) mancata attestazione della copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza dell'Accordo.

11.3 In tali casi, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della risoluzione, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione.

11.4 Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.

ART. 12

RINUNCIA TACITA

12.1 L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli impegni previsti dal presente Accordo o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

12.2 In tal caso, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della rinuncia, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione.

12.3 Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.

ART. 13

CESSAZIONE DELL'ACCORDO

13.1 In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del presente accordo, le Parti dovranno cessare immediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio o sfruttamento sia dello spazio allestitivo concesso alla Regione all'interno del Padiglione Italia sia dei diritti di partecipazione, dei marchi, loghi, segni distintivi, diciture e/o denominazioni in qualunque modo connessi in virtù del presente Accordo, nonché, qualsiasi riferimento o citazione degli stessi in qualunque attività svolta dalle Parti.

13.2 Di conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata, da ambo le Parti, qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente accordo. Tale cessazione dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o frase specificamente sviluppata ed utilizzata dalla Regione per la fruizione della sua qualificazione come "Partner", "Partecipante" o "Ex Partecipante" del Padiglione Italia, o altra analoga o similare ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'Accordo sia ancora in essere.

13.3 Nei casi di cui al precedente punto 13.1, le Parti dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente Accordo, non appena ciò sia possibile ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del presente Accordo.

13.4 Fuori dai casi di cessazione anticipata, per qualunque causa, degli effetti del presente Accordo, la Regione avrà comunque la facoltà, dopo la scadenza del presente Accordo, di citare richiamare o di fare riferimento, per fini istituzionali e promozionali alla sua partecipazione al Padiglione Italia e a Expo 2025 Osaka.

13.5 In tali casi, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della cessazione anticipata dell'Accordo, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione.

13.6 Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.

ART. 14

INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILITÀ PARZIALI

14.1 Nel caso in cui una o più clausole del presente Accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente accordo o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguitabilità non importerà invalidità, inefficacia od ineseguitabilità dell'intero accordo, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguitabilità.

14.2 Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci od ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscano le sopravvenute previsioni normative.

ART. 15

ANNUNCI E COMUNICATI

15.1 Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente accordo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione.

15.2 Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare, con modalità condivise e concordate, sulla base di un piano di comunicazione proposto dal Commissariato, iniziative di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante Expo Osaka 2025.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

16.1 La Regione si obbliga a manlevare e tenere indenne il Commissario da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali, perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e/o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose, per danni effettivamente subiti dal Commissariato che siano l'effetto delle attività effettuate dalla Regione ai sensi del presente Accordo.

ART. 17

DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI

17.1 Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

ART. 18

RISERVATEZZA

18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo potrebbero comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del presente articolo le Parti potranno essere definite "Parte proprietaria" o "Parte destinataria" a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni.

18.2 Con l'espressione "Informazione Riservata", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clienti, dati relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializzazione quali business plan ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e ricavi relativi a singoli servizi, quantità di servizi erogati ai clienti.

18.3 Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il proprio patrimonio.

18.4 La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza oggetto del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riservate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente Accordo.

18.5 Le Parti limiteranno la divulgazione delle Informazioni Riservate esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza dell'esecuzione dell'accordo, ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le Informazioni Riservate in conformità al presente articolo.

18.6 Le suddette disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate:

- a) che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione;
- b) che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
- c) che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate;
- d) che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
- e) che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria;
- f) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

18.7 Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo continueranno ad avere efficacia per due anni dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.

ART. 19

DICHIARAZIONI E GARANZIE

19.1 Nella partecipazione al Padiglione Italia e all'evento Expo Osaka 2025, nel godimento dello spazio, delle strutture e dei servizi concessi dal Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, la Regione dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultimo, di operare in esecuzione del presente accordo, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'evento espositivo Expo Osaka 2025, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di legalità, salute e sicurezza del lavoro.

19.2 Le parti si impegnano a manlevare la controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili alle stesse, con piena estromissione della Controparte dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima.

19.3 Inoltre, agli effetti del presente Accordo, le Parti dichiarano e garantiscono che la stipula del presente accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto, né determinano violazioni del proprio statuto, di contratti in essere, di leggi, di regolamenti o di provvedimenti di pubbliche autorità ad essa applicabili.

19.4 Le parti dichiarano e garantiscono che parteciperanno al Padiglione Italia ed a Expo Osaka 2025 secondo le prescrizioni di cui al presente Accordo. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, collaboratori e contraenti, nonché dei terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente accordo, saranno adottate dalle Parti che saranno tenute anche a manlevare la Controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

19.5 La Regione garantisce il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunte per tutta la durata di Expo 2025 Osaka. In particolare, la Regione sarà responsabile nei confronti del Commissario per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione delle prestazioni assunte imputabili a sua colpa e garantirà inoltre i contenuti tecnici e la sicurezza delle prestazioni, dei servizi o dei prodotti venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente Accordo.

ART. 20

SICUREZZA SUL LAVORO

20.1 Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed alle attività ivi previste, in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche richieste di Expo 2025 Osaka. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Regione manleva e lascia indenne il Commissario da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente Accordo.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

21.1 Le Parti si impegnano ad individuare ed attivare, con modalità condivise e concordate, ulteriori forme di partecipazione della Regione in qualità di Partner del Commissario nell'ambito del Padiglione Italia e più in generale dell'Esposizione Universale di Osaka 2025.

ART. 22

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

22.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI

23.1 Del presente Accordo saranno redatti tre originali, di cui ciascuna Parte conserverà un esemplare. Della stipulazione del presente Accordo verrà data comunicazione sul sito del Commissariato.

Roma,

Il Presidente della Regione
Giovanni TOTI

Il Commissario Generale
Mario Andrea VATTANI